



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza _____ ordinaria di I^a convocazione seduta pubblico

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.

Trasmessa al Co.re.co. di Padova
in data 30.9.98
CO.RE.CO. di Padova _____
Nr. 1649
data 30.9.1998
SCADE il 29.10.98
Note: _____

L'anno millenovecentonovanta otto addi ventiquattro
del mese di settembre alle ore 20.30
c/o Centro Socio Culturale per determinazione el Sindaco
nella Residenza Municipale per _____

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

CONFORTO Lucio
ZECCHIN Severino
ZARAMELLA Flavio
MOLON Andrea
SAMBO Lucio
SALVIETTI Luca
TEZZON Pietro
PAVAN Maurizio
CASSANDRO Marina
BUSON Marilisa
FELTRESI Leonorio
PULZE Giorgio
MONTIN Marco
TIETTO Corrado
FACCIÒ Carlino
BERTIN Roberto
MASIERO Barbara

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
X	
X	X

N. 124 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico io sottoscritto Messo
Comunale che copia del
presente verbale è
stata pubblicata il giorno
9 SET. 1998 all'albo pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi.

Addi 29 SET. 1998
IL MESSO COMUNALE

Assiste all'adunanza il Sig. MARINO DR. SALVATORE
Il Sig. CONFORTO DOTT. LUCIO nella sua veste
di SINDACO, constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori
dei Consiglieri Cassandro M., Buson M., Facciò C.
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella
odierna adunanza.



Oggetto: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, adottare un regolamento comunale per l'introduzione nel proprio ordinamento dell'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal succitato D.Lvo;

SENTITA la proposta del Presidente di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali nel testo allegato alla presente deliberazione e composto di n° 11 articoli;

SENTITA la discussione in aula;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il parere espresso ai sensi della legge n° 142/90;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n° 11 articoli;
- 2) di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale di Controllo per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modificazioni.

Comune di Pernumia

Regolamento per l' applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi comunali

Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 24 .09.1998

CAPO I
Accertamento con adesione

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Pernumia, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II
**Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione
del contribuente.**

Art. 3
Competenze

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5
Procedimento di iniziativa dell'ufficio.

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento o in fax o in fotocopia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, elevabile a otto rate se le somme dovute superano i dieci milioni.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base annuale.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di £.30.000.000 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 11
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni normative vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Sommario

<u>CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	2
ART. 1 PRINCIPI GENERALI	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE	2
<u>CAPO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL</u> <u>CONTRIBUENTE.</u>	2
ART. 3 COMPETENZE	3
ART. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO	3
ART. 5 PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL' UFFICIO.	3
ART. 6 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	3
ART. 7 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	4
ART. 8 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.	4
ART. 9 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	5
<u>CAPO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE</u>	5
ART. 10 RIDUZIONE DELLA SANZIONE	5
<u>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</u>	6
ART. 11 DECORRENZA E VALIDITÀ	6



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - GIUNTA COMUNALE
n° 40 del 24.9.88

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. N. 142 del 8 giugno 1990 avente per oggetto:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI
TRIBUTI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della Legge N. 142/90;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
- Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra;
RISCONTRATA la congruità dei prezzi offerti;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa
ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90

11 21.9.88



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione;
SI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell'art.
53 della Legge 142/90

11 21.9.88




IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.



IL PRESIDENTE

Conforto dott. Lucio



IL SEGRETARIO

Marino Dr. Salvatore

<p>La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. <u>164P</u> del <u>6.10.1998</u> ha chiesto la produzione di elementi integrativi. Li, <u>13.10.1998</u></p> <p>IL SEGRETARIO</p> 	<p>Controdeduzioni del Comune n. <u>48 C.C.</u> in data <u>5.11.1998</u>. Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il <u>12.11.98</u></p> <p>IL SEGRETARIO</p> 
--	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 30.9.1998 prot. n. 164P, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, 1.12.1998



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 47 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza _____ ordinaria di I^a convocazione seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI C.LI : RISPOSTA NOTA INTERLOCUTORIA.

Trasmessa al Co.re.co. di Padova
in data 12.11.98
CO.RE.CO. di Padova _____
Nr. 1970
data 12.11.98
SCADE il 30.11.98
Note: _____

N. 148 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47 Legge 8-6-1990, n. 142)

Certifico in sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 10 NOV 1998 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi 10 NOV. 1998

IL MESSO COMUNALE

L'anno millenovecentonovanta otto addi cinque

del mese di novembre alle ore 20.30
nella Sala Zanini Centro Sociale
nella Residenza Municipale per determinazione del Sindaco

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

CONFORTO Lucio
ZECCHIN Severino
ZARAMELLA Flavio
MOLON Andrea
SAMBO Lucio
SALVIETTI Luca
TEZZON Pietro
PAVAN Maurizio
CASSANDRO Marina
BUSON Marilisa
FELTRESI Leonorio
PULZE Giorgio
MONTIN Marco
TIETTO Corrado
FACCIO Carlino
BERTIN Roberto
MASIERO Barbara


Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste all'adunanza il Sig. MARINO DR. SALVATORE

Il Sig. CONFORTO DOTT. LUCIO nella sua veste di SINDACO, constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri FACCIO C., BUSON M., CASSANDRO M.

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.





REGIONE DEL VENETO

COMITATO DI CONTROLLO
SEZIONE DI PADOVA

35137 PADOVA Galleria Borromeo, 4

12740
13 OTT. 1998

Ordinanza: prot. 1649 Reg. n. 2
Seduta del 06.10.1998

L A S E Z I O N E

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di PERNUMIA n. 40 del 24.09.1998, pervenuta in data 30.09.1998, avente per oggetto:

"Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali";

VISTO l'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTI gli artt. 22 e sgg. della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19;


CONSIDERATO che l'art. 10, secondo comma, del Regolamento approvato con l'atto in esame, deve essere integrato con quanto disposto dal primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dall'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, che determina la sanzione minima da applicare, nel caso in questione, fissandola nell'importo "in ogni caso non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo";

C H I E D E

al Comune di Pernumia di fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in ordine alle considerazioni in premessa.

Padova, 06.10.1998

IL SEGRETARIO
(dr. Italo Porporino)



IL PRESIDENTE
(avv. Umberto Costa)

/ti

Oggetto : Regolamento per l' applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi locali: risposta alla interlocutoria del Co.Re.Co. prot.1649 Reg. n.2, seduta del 06.10.1998

Il Consiglio Comunale

Vita la deliberazione del Consiglio comunale n.40 del 24.09.1998 avente per oggetto: "Regolamento per l' applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi locali";

Vista l' interlocutoria del Co.Re.Co. prot.1649 Reg. n.2, seduta del 06.10.1998, con la quale si rileva che l' art.10, secondo comma, del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 24.09.1998 deve essere integrato con quanto disposto dal primo comma dell' art.15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, come modificato dall' art.3, secondo comma del D.Lgs. 5 giugno 1998, n.203, che determina la sanzione minima da applicare, nel caso in questione, fissandola nell' importo "in ogni caso non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo";

Ritenuto di accogliere i rilievi formulati dal Co.Re.Co.;

Visti i pareri di cui all' art. 53 della L. 142/90 e riportati nell' allegato A);

Dopo discussione

Con voti:

Favorevoli: n° 14

Contrari: ----

Astenuti: n° 2 (Masiero B. e Tietto C.)

Totale: n° 16

resi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente

d e l i b e r a

a) Di accogliere i rilievi formulati dal Co.Re.Co. con l' interlocutoria del prot.1649 Reg. n.2, seduta del 06.10.1998;

b) Di modificare l' art.10, comma secondo, del Regolamento per l' applicazione dell' accertamento con adesione ai tributi comunali, così come segue:

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l' avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte "ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo" se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

ALLEGATO SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - GIUNTA COMUNALE
 n° 48 del 5.11.1988

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. N. 142 del 8 giugno 1990 avente per oggetto:
 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
 DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI.- RISPOSTA NOTA INTERLOCUTORIA.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della Legge N. 142/90;
 ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
 - Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra;
 RISCONTRATA la congruità dei prezzi offerti;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa
 ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90

11 04.11.88



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sepe Michele

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione;
 SI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
 contabile della suddetta proposta di deliberazione ai sensi dell'art.
 53 della Legge 142/90

11 04.11.88




RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Sepe Michele

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Conforto Dott. Lucio



IL SEGRETARIO

Marino Dott. Salvatore

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Padova con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li, _____

IL SEGRETARIO

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____. Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di Padova in data 12.11.1998 prot. n. 1970, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Li, 1.12.1998



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 47 Legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 2° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____